

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2019 DELLA COMMISSIONE**
del 18 dicembre 2018

che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento

(GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10)

Modificato da:

				Gazzetta ufficiale		
				n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019			L 319	1	10.12.2019
► <u>M2</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1214 della Commissione del 21 agosto 2020			L 275	12	24.8.2020
► <u>M3</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1361 della Commissione del 30 settembre 2020			L 317	1	1.10.2020
► <u>M4</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/419 della Commissione del 9 marzo 2021			L 83	6	10.3.2021
► <u>M5</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1936 della Commissione del 9 novembre 2021			L 396	27	10.11.2021
► <u>M6</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/230 della Commissione del 18 febbraio 2022			L 39	11	21.2.2022

▼B**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2019 DELLA
COMMISSIONE****del 18 dicembre 2018**

che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento

*Articolo 1***Piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio**

Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti elencati nell'allegato I sono considerati piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, e la loro introduzione nel territorio dell'Unione è vietata in attesa di una valutazione dei rischi.

▼M1**▼B***Articolo 3***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ M2

ALLEGATO

▼ B**Elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031**

1. Piante da impianto, esclusi le sementi, il materiale in vitro e le piante legnose da impianto nanizzate naturalmente o artificialmente, originarie di tutti i paesi terzi e appartenenti ai seguenti generi o specie:

Codice NC	Descrizione
ex 0602	<i>Acacia</i> Mill.
ex 0602	► <u>M3</u> <i>Acer</i> L., diverse da piante da impianto, di uno-tre anni, innestate, anche a gemma, prive di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo appartenenti alle specie <i>Acer japonicum</i> Thunberg, <i>Acer palmatum</i> Thunberg e <i>Acer shirasawanum</i> Koidzumi originarie della Nuova Zelanda ◀
ex 0602	► <u>M2</u> <i>Albizia</i> Durazz., escluse le piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di <i>Albizia julibrissin</i> Durazzini originarie di Israele ◀
ex 0602	<i>Alnus</i> Mill.
ex 0602	<i>Annona</i> L.
ex 0602	<i>Bauhinia</i> L.
ex 0602	<i>Berberis</i> L.
ex 0602	<i>Betula</i> L.
ex 0602	<i>Caesalpinia</i> L.
ex 0602	<i>Cassia</i> L.
ex 0602	<i>Castanea</i> Mill.
ex 0602	<i>Cornus</i> L.
ex 0602	► <u>M6</u> <i>Corylus</i> L., escluse le piante da impianto appartenenti alle specie <i>Corylus avellana</i> L. o <i>Corylus colurna</i> L. originarie della Serbia ◀
ex 0602	<i>Crataegus</i> L.
ex 0602	<i>Diospyros</i> L.
ex 0602	<i>Fagus</i> L.
ex 0602	► <u>M5</u> <i>Ficus carica</i> L., escluse le piante da impianto di un anno a radice nuda, senza foglie, in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto, di <i>Ficus carica</i> L., e le talee radicate di un anno, senza foglie, di piante da impianto, con substrato colturale e con un diametro massimo di 1 cm alla base del fusto, di <i>Ficus carica</i> L., originarie di Israele ◀
ex 0602	<i>Fraxinus</i> L.
ex 0602	<i>Hamamelis</i> L.
ex 0602	► <u>M4</u> <i>Jasminum</i> L., escluse le talee senza radici di piante da impianto di <i>Jasminum polyanthum</i> Franchet originarie di Israele; ◀

▼ **B**

Codice NC	Descrizione
ex 0602	<i>Juglans</i> L.
ex 0602	<i>Ligustrum</i> L.
ex 0602	<i>Lonicera</i> L.
ex 0602	► M3 <i>Malus</i> Mill., diverse da piante da impianto, di uno-due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo appartenenti alla specie <i>Malus domestica</i> originarie della Serbia ◀
ex 0602	<i>Nerium</i> L.
ex 0602	► M5 <i>Persea</i> Mill., escluse le piante da impianto innestate, con radici e foglie, con substrato colturale con e un diametro massimo di 1 cm alla base del fusto, di <i>Persea americana</i> Mill., e le talee senza radici di piante da impianto con un diametro massimo di 2 cm, di <i>Persea americana</i> Mill., originarie di Israele ◀
ex 0602	<i>Populus</i> L.
ex 0602	<i>Prunus</i> L.
ex 0602	<i>Quercus</i> L.
ex 0602	► M2 <i>Robinia</i> L., escluse le piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di <i>Robinia pseudoacacia</i> L. originarie di Israele ◀
ex 0602	<i>Salix</i> L.
ex 0602	<i>Sorbus</i> L.
ex 0602	<i>Taxus</i> L.
ex 0602	<i>Tilia</i> L.
ex 0602	<i>Ulmus</i> L.

2. Piante di *Ullucus tuberosus* originarie di tutti i paesi terzi▼ **M4**

Codice NC	Descrizione
ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 ex 0604 20 90 ex 0714 90 20 ex 1209 91 80 ex 1404 90 00	<i>Ullucus tuberosus</i> Loz.

▼ **B**3. Frutti di *Momordica* L. originari di paesi terzi o di zone di paesi terzi in cui è nota la presenza di *Thrips palmi* Karny e che non dispongono di misure di attenuazione efficaci per tale organismo nocivo

Codice NC	Descrizione
ex 0709 99 90	<i>Momordica</i> L.

▼ **M2**▼ **M1**